

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS USTRA)

Ingresso

L'Ufficio federale delle strade, visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15 capoverso 1, 16 capoverso 3, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 come anche 45 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale¹, ordina:

Spiegazioni:

L'ingresso elenca tutte le disposizioni di delega dell'OCCS concernenti temi trattati più nel dettaglio nell'O-OCCS.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le disposizioni esecutive relative ai controlli della circolazione stradale che rientrano nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale delle strade in virtù dell'ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale.

Spiegazioni:

Cfr. le disposizioni di delega elencate nell'ingresso.

Finora i dettagli concernenti questi temi si trovavano principalmente in istruzioni. Nel rispetto della gerarchia delle norme, i contenuti a carattere normativo sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA, gli elementi restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.

Art. 2 Abbreviazioni

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- b. OCCS: ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale.

Art. 3 Personale incaricato del controllo e della valutazione

¹ L'ubicazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l'accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.

² Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione nonché alla valutazione dei dati così ricavati.

³ Inoltre deve essere autorizzato allo svolgimento di questi compiti dall'autorità cantonale competente.

Spiegazioni:

Finora le esigenze in materia di personale incaricato del controllo e della valutazione erano fissate nelle relative istruzioni. Dopo essere state uniformate a livello di formulazione sono state introdotte nell'O-OCCS.

Disposizioni di delega rilevanti: art. 9 cpv. 3, art. 11 cpv. 3, art. 14 cpv. 3 e art. 16 cpv. 3 OCCS.

Art. 4 Procedure e sistemi di misurazione

¹ Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione nonché di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, la loro immissione sul mercato nonché i controlli seguenti sono definiti, in linea di principio, nell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione² nonché in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.

² Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne segnatamente eventuali disposizioni relative all'approvazione, alla verifica e alla marcatura di sistemi di misurazione.

¹ RS 741.013; RU 2007 2081

² RS 941.210

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni

³ Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e le restrizioni nonché le istruzioni del produttore.

⁴ I requisiti relativi agli etilometri sono definiti agli articoli 19 e 20.

Spiegazioni:

Cpv. 1: l'applicazione dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione risulta dalla stessa, segnatamente dagli art. 2 (Oggetto) e 3 (Campo d'applicazione). L'O-OCCS lo segnala per motivi di trasparenza.

Cpv. 2 e 3: la disposizione si basa sull'art. 21 dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Cpv. 4: gli etilometri non sono trattati nell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. I requisiti relativi a questi strumenti sono definiti all'art. 11 cpv. 2 OCCS e agli articoli 19 e 20 della presente ordinanza. La corrispondente disposizione di delega si trova all'art. 11 cpv. 3 OCCS.

Art. 5 Attribuzione di valori misurati

Ogni infrazione constatata tramite un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente ed esclusivamente a un solo veicolo o conducente.

Spiegazioni:

Finora il contenuto della presente disposizione era definito per analogia nelle diverse istruzioni; la formulazione è stata uniformata e introdotta nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 6 Trasmissione di dati

Nella trasmissione digitale di dati di misurazioni o immagini deve essere garantita l'integrità dei dati.

Spiegazioni:

Finora il contenuto della presente disposizione era definito per analogia nelle diverse istruzioni; esso è stato integrato in una formulazione unitaria nell'ordinanza.

Capitolo 2: Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante : art. 9 cpv. 2 OCCS

Se non sono già parte del capitolo "Disposizioni generali", i contenuti a carattere normativo delle istruzioni sui controlli della velocità in vigore fino ad ora ("*Istruzioni tecniche del 10 agosto 1998 concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale*") e sulla sorveglianza dei segnali luminosi ("*Istruzioni dell'11 aprile 1988 relative all'utilizzazione di apparecchi di sorveglianza fotografica della circolazione al semaforo rosso*") sono stati introdotti nel presente capitolo.

Sezione 1: Controlli della velocità

Spiegazioni:

Le disposizioni tengono conto del progresso tecnico e permettono di ricorrere a nuove procedure di misurazione della velocità come le misurazioni su tratti (controlli della velocità su tratti), misurazioni mobili da elicotteri, ecc.

Art. 7 Tipi di misurazione usuali

Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione:

- a. stazionarie con sistemi di misurazione installati in un determinato luogo solo per la durata della misurazione e in seguito nuovamente rimossi;
- b. mobili:
 1. da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure
 2. mediante un veicolo che segue, definendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);
- c. fissi, installati stabilmente in un luogo determinato, in cui il dispositivo di misura è autonomo e non necessita della presenza di personale;
- d. su tratti stradali per il rilevamento della velocità media su un determinato tratto stradale, dove il sistema di misurazione è installato almeno per la durata della misurazione in un luogo definito e il dispositivo di misura è autonomo e non necessita della presenza di personale.

Spiegazioni:

La disposizione comporta una visione d'insieme (non esclusiva) dei principali tipi di misurazione impiegati nei controlli della velocità. I singoli dettagli in merito restano nelle istruzioni.

Art. 8 Altre constatazioni del superamento del limite di velocità

¹ Se in occasione di un controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo o per chiarire un incidente emergono superamenti del limite di velocità, le registrazioni di odocronografi e registratori di fine percorso come pure di apparecchi per la registrazione dei dati possono essere impiegati per l'adozione di misure. Il ritiro del disco e lo scaricamento di dati dall'odocronografo digitale vanno confermati per iscritto al conducente del veicolo, il quale deve essere invitato a trasmettere tale comunicazione al datore di lavoro.

² Misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato devono rimanere limitate ai casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio.

Spiegazioni:

Il contenuto di questo articolo risulta per analogia dalle istruzioni sui controlli della velocità; visto il suo carattere normativo è stato introdotto nell'ordinanza.

Art. 9 Correzione del valore misurato

¹ In linea di principio, dal valore di velocità misurato arrotondato alla cifra intera più vicina (velocità) devono essere dedotti:

- a. per misurazioni tramite radar³:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- b. per misurazioni tramite laser⁴:
 - 1. 3 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- c. per misurazioni stazionarie tramite radar in curva:
 - 1. 10 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;
- d. per misurazioni mobili ai sensi dell'articolo 7 lettera b numero 1 (misurazione della velocità in movimento):
 - 1. 6 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 7 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 8 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- e. per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore si applicano le deduzioni definite alla tabella dell'allegato 1; per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato si applicano i margini di tolleranza definiti per caso specifico dall'Ufficio federale di metrologia (METAS).

² Dalle velocità registrate da odocronografi e registratori di fine percorso devono essere dedotti:

- a. 10 km/h nel caso di odocronografi a disco e di registratori di fine percorso analogici;
- b. 6 km/h nel caso di odocronografi e registratori di fine percorso digitali;
- c. 14 km/h nel caso di apparecchi per la registrazione dei dati.

³ Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa degli impianti di segnali luminosi in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dal valore rilevato deve essere dedotto un margine di tolleranza del 10 per cento o di 5 km/h. Per il perseguimento è rilevate il valore più basso dei due.

Spiegazioni:

La disposizione riassume a livello di ordinanza i valori correttivi da osservare per i diversi tipi di misurazione, contribuendo così a migliorare la trasparenza e la sicurezza giuridica in questo campo.

I valori materiali non hanno subito modifiche rispetto alle istruzioni in vigore fino ad ora. Una rielaborazione risulterà possibile solo quando il Consiglio nazionale avrà trattato la pendente mozione Mörgeli (06.3193: Circolazione stradale: limite di tolleranza a 5 chilometri l'ora anziché a 3 chilometri l'ora). Per una migliore chiarezza i valori correttivi per le misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore sono elencati in una distinta tabella nell'allegato 1, la quale, benché, leggermente rielaborata, corrisponde a quella delle istruzioni in vigore fino ad ora.

³ È fatta salva una rielaborazione di questi valori, dopo che il Consiglio nazionale avrà trattato la mozione Mörgeli (06.3193: Circolazione stradale: limite di tolleranza a 5 chilometri l'ora anziché a 3 chilometri l'ora) al momento ancora pendente.

⁴ È fatta salva una rielaborazione di questi valori dopo che il Consiglio nazionale avrà trattato la mozione Mörgeli (06.3193: Circolazione stradale: limite di tolleranza a 5 chilometri l'ora anziché a 3 chilometri l'ora) al momento ancora pendente.

Art. 10 Documentazione

I valori misurati rilevati in relazione all'infrazione di norme della circolazione vanno documentati obbligatoriamente assieme alla situazione del traffico.

Spiegazioni:

Il contenuto di fondo delle istruzioni è stato trasferito nell'ordinanza. I dettagli resteranno nelle istruzioni.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 11

¹ I sistemi di sorveglianza della fase rossa degli impianti di segnali luminosi servono anzitutto a rilevare il mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.

² Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Spiegazioni:

L'ordinanza ha ripreso dalle istruzioni unicamente la possibilità di combinazione con sistemi di misurazione della velocità. I dettagli restanti continuano ad essere disciplinati nelle istruzioni.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 9 cpv. 2 OCCS

Art. 12 Requisiti

Il software impiegato per il controllo del rispetto delle disposizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo deve essere in grado di svolgere almeno le operazioni seguenti:

- a. lettura dei dati della carta del conducente senza odocronografo digitale;
- b. lettura dei dati di odocronografi e di carte dei conducenti dall'odocronografo;
- c. digitalizzazione di dischi;
- d. registrazione manuale di dati;
- e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;
- f. analisi della velocità e del tratto percorso;
- g. analisi di dati tratti dall'odocronografo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;
- h. importazione, esportazione e archiviazione di file originali dall'odocronografo e dalle carte dei conducenti;
- i. connessione al registro svizzero delle carte per l'odocronografo come pure ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;
- j. analisi statistiche come pure trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Spiegazioni:

L'odocronografo digitale registra dati sul conducente e sul veicolo in forma digitale. Questi dati devono poter essere analizzati e interpretati con i dati, digitalizzati, delle carte dei conducenti analogiche (dischi) ancora in circolazione conformemente alle disposizioni dell'OLR1. Affinché a livello svizzero, stessi fatti siano trattati e giudicati allo stesso modo, in un catalogo dei requisiti vanno fissate le funzioni di base dell'applicazione. Un'applicazione di controllo standard a livello nazionale è anche desiderio esplicito dei Cantoni.

Art. 13 Certificato di funzione

¹ L'hardware e il software impiegati (= componenti di sistema) necessitano della certificazione da parte di un organismo di controllo riconosciuto dall'USTRA.

² Condizione per l'attribuzione del certificato di funzione è il pieno adempimento del capitolato d'oneri redatto dai Cantoni e dall'USTRA in base ai principi dell'articolo 12.

³ Deve essere sottoposta a esame ogni componente del sistema che si prevede di inserire in nuove versioni destinate agli utenti.

⁴ L'USTRA riconosce l'organismo di controllo se quest'ultimo:

- a. dispone delle competenze e delle infrastrutture necessarie per l'esecuzione dell'esame;
- b. stabilisce la procedura d'esame per le componenti di sistema in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA;
- c. in collaborazione con i Cantoni e con l'USTRA, appronta i dati e risultati degli esami e consente di verificarli;

- d. svolge gli esami richiesti entro 2 settimane dall'inoltro della richiesta; e
- e. informa i Cantoni e l'USTRA sui dati degli esami nonché sui risultati e i costi della procedura di esame.

Spiegazioni:

I software impiegati attualmente non sono standardizzati e pertanto in caso di procedure giudiziarie spesso richiedono perizie di esperti lunghe e dispendiose. Tramite il certificato di funzione dovrebbe diventare possibile sfruttare a livello giudiziario sin da subito i dati rilevati conformemente alle disposizioni dell'OLR1.

Il capitolato d'oneri menzionato al capoverso 2 va redatto dai Cantoni in collaborazione con l'USTRA. Per l'acquisto, l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di hardware e software necessari per il controllo delle disposizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo restano di principio competenti i Cantoni; l'USTRA si limita a svolgere una funzione di supporto.

Capitolo 4: Controllo del peso

Spiegazioni:

Disposizioni di delega rilevanti: art. 9 cpv. 2 OCCS.

Se non sono già parte del capitolo "Disposizioni generali", i contenuti a carattere normativo delle istruzioni sul controllo del peso in vigore fino ad ora ("*Istruzioni del 15 luglio 2004 relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote*") sono inseriti nel presente capitolo.

I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.

Art. 14 Controllo del funzionamento

Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.

Spiegazioni:

-

Art. 15 Correzione del valore misurato con pese a ponte e a pese asse per asse

¹ Nelle misurazioni con pese a ponte e pese asse per asse, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di tolleranza del 3 per cento.

² Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso (p. es. peso minimo d'aderenza), ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di tolleranza del 3 per cento.

Spiegazioni:

I valori correttivi dell'ordinanza riprendono esattamente quelli delle istruzioni in vigore fino ad ora.

Art. 16 Correzione del valore misurato con bilance pesaruote

¹ Nelle misurazioni con bilance pesaruote, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato deve essere dedotto un margine di tolleranza del 3 per cento. Quale valore rilevato vale:

- a. il valore della graduazione inferiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
- b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
- c. il valore indicato dedotta la metà del valore di riferimento per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

² Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, ai carichi degli assi o ai pesi effettivi rilevati deve essere aggiunto un margine di tolleranza del 3 per cento. In questo caso quale valore rilevato vale:

- a. il valore della graduazione superiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
- b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
- c. il valore indicato aggiungendo la metà del valore di riferimento per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

Spiegazioni:

I valori correttivi dell'ordinanza riprendono esattamente quelli delle istruzioni in vigore fino ad ora.

Capitolo 5: Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 9 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OCCS

Se non sono già parte del capitolo "Disposizioni generali", i contenuti a carattere normativo delle istruzioni in vigore fino ad ora (*"Istruzioni del 22 dicembre 2006 sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia"*) sono stati introdotti nel presente capitolo.

I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.

Art. 17 Definizione

Impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l'accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e di combinazione di veicoli.

Spiegazioni:

-

Art. 18 Correzione del valore misurato

Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma per l'accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicolo e arrotondati al centimetro intero più vicino, devono essere dedotti i seguenti valori correttivi:

- a. altezza: 5 cm;
- b. larghezza: 4 cm; e
- c. lunghezza: 10 cm.

Spiegazioni:

I valori correttivi adottati nell'ordinanza sono ripresi esattamente dalle istruzioni in vigore fino ad ora.

Capitolo 6: Controllo dell'abilità alla guida

Spiegazioni:

Il controllo dell'abilità alla guida è già disciplinato molto approfonditamente nell'OCCS (cfr. art. 19 OCCS). L'OCCS presenta però una serie di disposizioni di delega secondo cui la competenza per la regolamentazione di ulteriori dettagli spetta all'USTRA:

- art. 11 cpv. 3 OCCS (esigenze riguardanti gli apparecchi per l'esecuzione dei controlli)
- art. 13 cpv. 3, 15 cpv. 1 e 18 OCCS (procedure per l'esecuzione dei controlli)
- art. 14 cpv. 3 OCCS (riconoscimento dei laboratori)
- art. 16 cpv. 3 OCCS (riconoscimento della qualità di perito)

Fino ad ora questi temi erano trattati nelle *"Istruzioni del 1° settembre 2004 concernenti l'accertamento dell'inattitudine alla guida nella circolazione stradale"*. I contenuti a carattere normativo sono stati introdotti nel presente capitolo. I dettagli restanti continuano ad essere trattati nelle istruzioni debitamente rielaborate.

Sezione 1: Etilometri

Spiegazioni:

Gli etilometri non sono disciplinati nell'ordinanza sugli strumenti di misurazione. I requisiti di base sono elencati all'articolo 11 capoverso 2 OCCS.

Art. 19 Requisiti

¹ I controlli del tasso alcolico nell'aria espirata possono essere svolti solo con etilometri di cui all'articolo 11 capoverso 2 OCCS.

² Gli etilometri devono essere calibrati a scadenza semestrale.

³ Almeno un etilometro campione deve aver superato con successo una serie di test sull'esattezza della misurazione.

⁴ La calibrazione, l'esecuzione della serie di test come pure gli ulteriori requisiti concernenti gli etilometri sono regolamentati nell'istruzione dell'USTRA.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA. Per ulteriori dettagli concernenti i requisiti in materia di etilometri si veda l'allegato 1 delle istruzioni.

Art. 20 Manutenzione

¹ Gli etilometri devono essere controllati conformemente alle indicazioni del fabbricante, tuttavia almeno una volta all'anno.

² Ad ogni controllo occorre:

- a. calibrare lo strumento; e
- b. verificare l'esattezza della misurazione dell'apposita cellula e, se necessario, regolarla nuovamente o sostituirla.

³ La data e il risultato del controllo come pure le eventuali misure prese devono essere registrate per iscritto.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Sezione 2: Esecuzione e procedura

Art. 21 Istruzioni per l'uso

Gli etilometri devono essere impiegati in conformità alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. allegato 1 n. 2.1 delle istruzioni.

Art. 22 Igiene

¹ Gli etilometri possono essere impiegati solo in condizioni igieniche soddisfacenti.

² Per ogni persona sottoposta a un controllo del tasso alcolico nell'aria espirata deve essere utilizzato un nuovo boccaglio.

³ Ogni boccaglio deve essere chiuso singolarmente in una confezione.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 23 Difetti di funzionamento

In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, l'etilometro può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a controllo e a calibrazione.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Sezione 3: Analisi del sangue e delle urine

Art. 24 Ordine di analisi

¹ L'autorità cantonale competente deve spedire a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA l'ordine di analisi del sangue e delle urine utilizzando il rapporto di polizia di cui all'allegato 2.

² L'ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti e/o medicinali comporta anche un ordine per l'analisi della concentrazione di alcol nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata oltre a stupefacenti e medicinali abbia consumato anche alcol.

³ L'autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un'eventuale visita medica di cui all'allegato 3.

⁴ Il laboratorio deve informare senza indugio l'autorità da cui ha ricevuto l'ordine allorquando emergono incongruenze tra i campioni ricevuti e la documentazione o allorquando non è possibile adempiere all'ordine.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 25 Obbligo di documentazione

Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d'esame o una perizia da destinare all'autorità da cui ha ricevuto l'ordine.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 26 Controperizia

¹ Se l'autorità competente ordina una controperizia su un'analisi, al laboratorio incaricato di ripetere l'analisi deve essere segnalato che non si tratta di un primo esame del campione.

² Il laboratorio che ha svolto l'analisi sottoposta a verifica, mette a disposizione dell'esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.

³ L'esperto deve illustrare il risultato della controperizia.

⁴ Se i risultati della controperizia confermano l'esattezza della prima analisi, per l'accertamento dell'ebrietà o dell'assunzione di stupefacenti e/o medicinali fa stato il risultato della prima analisi.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 27 Conservazione di campioni e registrazioni

¹ Il laboratorio deve:

- a. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a -18°C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell'autorità istruttoria, fino al termine della procedura;
- b. conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.

² Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d'esame o nella perizia.

³ In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Sezione 4: Messa a verbale, consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue

Art. 28

¹ L'esecuzione dell'analisi del tasso alcolico nell'aria espirata, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 2.

² Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l'evento (consumo di alcol tra l'evento e il prelievo), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.

³ Il rapporto dell'esame medico conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull'allegato 3.

Spiegazioni:

La stesura di un rapporto si basa sugli articoli 13 cpv. 3 e 15 cpv. 1 OCCS. Entrambi i rapporti in questione (allegati 2 e 3 della presente ordinanza) facevano parte finora dell'OAC, come l'intera regolamentazione relativa al controllo dell'abilità alla guida. Nell'ambito del lavoro di sintesi delle disposizioni sul controllo contenute nell'OCCS è stato deciso di introdurre i relativi rapporti nella nuova ordinanza dell'USTRA, ciò che appunto è stato fatto.

Ulteriori dettagli continuano a essere definiti nelle istruzioni.

Sezione 5: Riconoscimento dei laboratori

Art. 29 Autorità competente

Sono riconosciuti dall'USTRA:

- a. laboratori che, su incarico di autorità istruttorie, tribunali e autorità che ordinano provvedimenti amministrativi, effettuano analisi e perizie di campioni di sangue e di urina per le sostanze che riducono l'attitudine alla guida;
- b. i capi di laboratori riconosciuti come pure i loro sostituti;
- c. i periti in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 OCCS.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

I dettagli continuano ad essere parte delle istruzioni (cfr. segnatamente allegati 2, 3, 7 e 8).

Art. 30 Inoltro della domanda di riconoscimento

¹ La domanda di riconoscimento deve essere corredata da una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell'USTRA.

² La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto nonché quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. istruzioni, n. 6 e allegati 3, 7 e 8.

Art. 31 Riconoscimento provvisorio

¹ Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio viene rilasciato a titolo provvisorio.

² L'USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 32 Riconoscimento definitivo

¹ L'USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall'USTRA e un audit.

² Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l'USTRA decide in merito a un'eventuale proroga o alla revoca del riconoscimento provvisorio.

³ L'USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 33 Revoca del riconoscimento definitivo

L'USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente quanto questo:

- a. non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna;
- b. non supera una prova di attitudine e non adempie agli oneri imposti entro il termine fissato;
- c. rifiuta di sottoporsi a un audit;
- d. non adempie entro il termine fissato agli oneri imposti a seguito di un audit;
- e. non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell'USTRA.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. i capitoli corrispondenti delle istruzioni.

Art. 34 Riconoscimento del personale direttivo del laboratorio

¹ L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma universitario, segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).

² La domanda di riconoscimento deve essere corredata da un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.

³ L'USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti del capoverso 1.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA. Per ulteriori dettagli cfr. allegato 2 n. 1 delle istruzioni.

Sezione 6: Garanzia di qualità

Art. 35 Controlli esterni di qualità

¹ I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall'USTRA. L'USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.

² I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali e sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti preservando l'anonimato per quanto concerne la graduatoria.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 36 Audit

¹ I laboratori devono sottoporsi agli audit che l'USTRA organizza a scadenze regolari.

² Ogni laboratorio viene sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.

³ I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.

⁴ Se un laboratorio è accreditato dal servizio di accreditamento svizzero conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione⁵ non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell'USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall'USTRA in caso di irregolarità.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Art. 37 Finanziamento

Le spese per i controlli esterni e gli audit sono a carico dei laboratori.

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Sezione 7: Valori limite per stupefacenti

Art. 38

I valori limite per stupefacenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale⁶ sono i seguenti:

- THC 1,5 µg/L
- morfina libera 15 µg/L
- cocaina 15 µg/L
- anfetamine 15 µg/L
- metanfetamine 15 µg/L
- MDEA 15 µg/L
- MDMA 15 µg/L

Spiegazioni:

I contenuti a carattere normativo dell'istruzione sono stati introdotti nell'ordinanza dell'USTRA.

Per ulteriori dettagli cfr. n. 5 delle istruzioni.

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 39 Controllo dello stato tecnico: rapporto

Dopo un controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari giusta l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d OCCS al conducente è rilasciato un rapporto di cui all'allegato 4.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 24 cpv. 4 OCCS.

Il rapporto dell'allegato 4 si basa sull'allegato I della direttiva 2000/30/CE, in seguito modificata dalla direttiva 2003/26/CE.

Art. 40 Controllo delle merci pericolose: rapporto e certificato

Dopo un controllo delle merci pericolose trasportate su strada giusta l'articolo 26 capoverso 1 OCCS al conducente sono consegnati una lista di controllo o un certificato attestante l'esecuzione del controllo di cui all'allegato 5.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 26 cpv. 5 OCCS

La lista di controllo dell'allegato 5 si basa sull'allegato I della direttiva 95/50/CE, in seguito modificata dalla direttiva 2004/112/CE.

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 41 Notifiche all'USTRA

¹ I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

- a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c OCCS immediatamente dopo la conclusione dei controlli;
- b. il numero complessivo delle aziende che sottostanno all'ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti⁷ e il numero di controlli aziendali effettuati annualmente fino al 30 giugno;
- c. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera e OCCS effettuate annualmente fino al 31 gennaio.

² Nei casi del capoverso 1 lettera c i Cantoni trasmettono all'USTRA copia del rapporto di notifica all'autorità istruttoria.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 44 cpv. 2 OCCS

Nel capoverso 1 sono definiti i dettagli concernenti la procedura di notifica in relazione alle notifiche di cui all'art. 44 cpv. 1 lett. a-e OCCS.

⁶ RS 741.11
⁷ RS 822.221

Art. 42 Notifiche all'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

L'UFT riceve notifica tramite copia del rapporto di notifica all'autorità istruttoria.

Spiegazioni:

Disposizione di delega rilevante: art. 45 cpv. 3 OCCS

Capitolo 9: Entrata in vigore**Art. 43**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Spiegazioni:

Contemporaneamente alla O-OCCS entrano in vigore tutte le istruzioni interessate e appositamente rielaborate:

- Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa degli impianti di segnali luminosi nella circolazione stradale
- Istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote
- Istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma da parte della polizia
- Istruzioni concernenti l'accertamento dell'abilità alla guida nella circolazione stradale
- Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

Allegato 1

Valori correttivi per misurazioni tramite veicolo inseguitore (tabella)
(art. 9 cpv. 1 lett. d)

Metodo di misurazione			Valore correttivo da detrarre* per un tratto di misurazione di almeno:			
			200 m	500 m	1000m	2000 m
Controlli mediante veicolo inseguitore senza documentazione fotometrica	Distanza costante	Valore medio su tutto il tratto di misurazione o finestra di misurazione continua per determinare il tratto percorso più velocemente su tutto il tratto di misurazione.	---	10	8	6
	Distanza libera	Valore medio su tutto il tratto di misurazione. Distanza variabile, al termine maggiore o uguale di quella iniziale.	---	---	8	6
Controlli mediante veicolo inseguitore con documentazione fotometrica	Distanza costante	Valore medio su tutto il tratto di misurazione o finestra di misurazione continua per determinare il tratto percorso più velocemente su tutto il tratto di misurazione.	10	6	5	4
	Distanza libera	Valore medio su tutto il tratto di misurazione. Distanza variabile, al termine maggiore o uguale di quella iniziale.	10	6	5	4
	Secondo punti fissi	Misurazione spazio/tempo. Valore medio su tutto il tratto di misurazione. Distanza variabile.	---	6	5	4

* Fino a una velocità registrata di 100 km/h la correzione va effettuata in km/h, a partire da valori superiori in per cento.

Spiegazioni:

La tabella riprende quella già presente nelle istruzioni in vigore fino ad ora.

Allegato 2

Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine
(Art. 24 cpv. 1 e 28 cpv. 1)

1 Identità

Cognome: Nome: Data di nascita:
 Sesso: maschile femminile
 Indirizzo:

2 L'interessato era:

automobilista motociclista ciclomotorista
 ciclista pedone

3 Fatti (motivo dell'inchiesta)

incidente controllo della circ. altro:
 Data: Ora:
 Breve descrizione dei fatti:

4 Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicinali

41 Prima dell'evento

Che cosa/quanto?
 Come? (per stupefacenti/medicinali) da a
 Quando? da a Fine dell'assunzione di alcol

42 Dopo l'evento

Che cosa/quanto?
 Come? (per stupefacenti/medicinali) da a
 Quando? da a Fine dell'assunzione di alcol

43 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale ulteriore assunzione di alcol

5 Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno

Ha dormito l'ultima volta il Data da a

6 Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'ultima assunzione di alimenti

7 Osservazioni fatte sull'interessato

(sintomi di alcolemia, scompensi ecc.)

8 L'interessato era in possesso di:

(stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicinali ecc.)

9 Analisi preliminare del tasso alcolico nell'aria espirata

positivo negativo Ora:

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni

14 Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall'USTRA

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all'abilità alla guida:

Assegnato d'intesa con:

l'autorità istruttoria il capo picchetto

Osservazioni**Firma del mandante**

(Organo di polizia/giudice istruttore):

Va a:

Originale all'autorità penale

Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al medico incaricato

Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine, con preghiera di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a ...

Spiegazioni:

Fino ad ora il presente rapporto di polizia si trovava nell'allegato 8 OAC. L'"Osservazione" del punto 10 è stata adattata al diritto vigente, mentre il punto 12 "Medicamenti, analisi preliminare" è stato completato.

Allegato 3				
Rapporto sull'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali (Art. 24 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3)				
1	Identità			
	Cognome:	Nome:	Data di nascita:	
	Sesso:	maschile	femminile	
	Indirizzo:			
	Peso:	kg	Statura:	cm
2	L'interessato era:			
	automobilista	motociclista	ciclomotorista	
	ciclista	pedone		
21	Data e ora:	il:	alle:	
22	Data e ora del prelievo di sangue:			
	10 ml	20 ml	il:	alle:
23	Data e ora del prelievo delle urine:			
	(ca. 100 ml)	il:	alle:	
3	Malattie:			
4	Trattamento medico (medicazione in caso di urgenza)	no	sì, quali?	
5	Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicinali			
	Abitudini di consumo:			
	Programma di metadone:		sì	no
51	Prima dell'evento:			
	Che cosa/quanto?			
	Come? (per stupefacenti/medicinali)	da	a	
	Quando?	da	a	Fine dell'assunzione di alcol
52	Dopo l'evento:			
	Che cosa/quanto?			
	Come? (per stupefacenti/medicinali)	da	a	
	Quando?	da	a	Fine dell'assunzione di alcol
53	Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un'eventuale ulteriore assunzione di alcol			
6	Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno			
	Ha dormito l'ultima volta il:	data:	da:	a:
7	Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'ultima assunzione di alimenti			
	Firma dell'assistente:			

8	Risultato degli esami			
81	Orientamento (temporale, spaziale)			
	normale	confuso		
	Amnesia riguardo all'evento			
	sì	no		
82	Pelle:			
	segni di iniezioni recenti	segni di vecchie iniezioni	cicatrici di iniezioni multiple	
83	Setto nasale:			
	nessuna anomalia	arrossato	perforato	
84	Bocca:			
	Odore di alcol	odore di cannabis		
85	Sintomi di crisi d'astinenza:			
	no	sì, quali?		
86	Occhi:			
	movimenti normali	sì	no	
	nistagmo rotatorio	sì	no	
	pupille	ristrette	normali	dilatate
	reazione alla luce	rapida	ritardata	rallentata
	congiuntive	normali	arrossate	brillanti
9	Test di attenzione			
91	Test di Romberg e «orologio interno»:			
	Posizione:	sicura	vacillante	impossibile da eseguire perché:
	Tremito:	no	sì	
	Orologio interno: secondi sono stati stimati 30 secondi		
92	Test dita-naso in successione complessa (sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)			
	Punta del naso	toccata	mancata	
	Sviluppo del movimento			
	normale	a zig-zag	tremore intenzionale	
	Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra):			
	corretta	scorretta		
93	Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro):			
	sicura	incerta	impossibile da eseguire perché:	
10	Comportamento			
	calmo	stanco/apatico	rallentato	attivo
	distaccato	aggressivo	contrariato	eccitato/irritato
	piagnucoloso	volubile		
11	Umore			
	normale	triste	euforico	
12	Espressione verbale			
	normale	imprecisa	esitante	
13	Comprensione verbale			
	nessun problema		problematica, motivo:	

Allegato 4

Rapporto sul controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari

(art. 39)

1. Luogo del controllo:
2. Data:
3. Ora:
4. Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo trattore:
5. Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:
6. Classe del veicolo:

a) <input type="checkbox"/> Autocarri ¹ e trattori a sella pesanti ² fino a 12 t	e) <input type="checkbox"/> Autocarri e trattori a sella pesanti oltre 12 t
b) <input type="checkbox"/> Rimorchio ³	f) <input type="checkbox"/> Semirimorchio ⁴
c) <input type="checkbox"/> Autotreni ⁵	g) <input type="checkbox"/> Autoarticolato ⁶
d) <input type="checkbox"/> Autobus ⁷	
7. Impresa di trasporto / Indirizzo:
8. Nazionalità:
9. Conducente:
10. Punti controllati

	controllati	non controllati	non conformi
a) Impianto di frenatura e suoi componenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Impianto di scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Opacità dei fumi (diesel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Emissioni gassose (benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Sistema di sterzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Ruote / pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Sospensione (presenza di difetti visibili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Telaio (presenza di difetti visibili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Odocronografo (montaggio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Limitatore di velocità (montaggio e funzione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Perdita di carburante e/o olio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti (oltre 3,50 t) per il trasporto di cose (classi N₂ o N₃).

² I «trattori a sella pesanti» sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi con un peso garantito superiore a 3,50 t (classi N₂ e N₃).

³ I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento (i carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi). I «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Essi sono suddivisi nelle classi seguenti:

- a. «classe O1» Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;
- b. «classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,50 t;
- c. «classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 10 t;
- d. «classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t.

⁴ I «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore

⁵ Combinazione di un autoveicolo di trasporto e un rimorchio

⁶ L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio.

⁷ Gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M₂ oltre 3,50 t o M₃).

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni

- | | |
|--|--------------------------|
| 11. Esito del controllo
Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi | <input type="checkbox"/> |
| 12. Varie, osservazioni | |
| 13. Autorità/agente o ispettore che ha svolto il controllo
Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo/autorizzazione. | |

Spiegazioni:

Il rapporto si basa sull'allegato I della direttiva 2000/30/CE, modificata con la direttiva 2003/26/CE.

Allegato 5

Rapporto sul controllo delle merci pericolose su strada

(art. 40)

1. Luogo del controllo:
2. Data :
3. Ora:
4. Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo:
5. Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:
6. Impresa di trasporto / indirizzo:
7. Conducente: Lic. uff.: Sì No
Assistente del conducente: Lic. uff.: Sì No
8. Mittente, indirizzo, luogo di carico: (1) (2)
9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico: (1) (2)
10. Quantità complessiva delle merci per unità di trasporto (in tonnellate):
11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato Sì No
12. Modalità di trasporto alla rinfusa imballaggio cisterna

Documenti di bordo

13. Documento di trasporto: controllato OMD notifica non applicabile
14. Istruzioni scritte: controllato OMD notifica non applicabile
15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale: controllato notifica non applicabile
16. Certificato di omologazione dei veicoli: controllato notifica non applicabile
17. Certificato di formazione del conducente: controllato OMD notifica non applicabile

Operazione di trasporto

18. Merce autorizzata per il trasporto: controllato notifica non applicabile
19. Veicolo autorizzato per il trasporto: controllato notifica non applicabile
20. Merce autorizzata alla rinfusa, in imballaggio, in cisterna: controllato notifica non applicabile
21. Divieto di carico misto: controllato notifica non applicabile
22. Carico / fissaggio del carico (3): controllato notifica non applicabile
23. Fuga di materia o danneggiamento dei colli (3): controllato notifica non applicabile
24. Imballaggio/cisterna verificato/codificato (2) (3): controllato notifica non applicabile
25. N. ONU e etichette di pericolo sull'imballaggio: controllato notifica non applicabile
26. Etichetta sulla cisterna / sul veicolo: controllato notifica non applicabile
27. Marcatura dell'unità di trasporto (targa arancione/temperatura elevata): controllato OMD notifica non applicabile

Avamprogetto dell' "Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale", con spiegazioni

Equipaggiamento				
28. Restante attrezzatura (Parte 8 ADR):	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
29. Attrezzatura supplementare secondo prescrizione speciale:	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
30. Attrezzatura secondo istruzioni scritte:	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
31. Estintori:	<input type="checkbox"/> controllato	<input type="checkbox"/> OMD	<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
Disposizioni SDR				
32. Divieto di consumare bevande alcoliche:	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
33. Responsabilità civile aumentata:	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
34. Guida sulla corsia di sinistra in una galleria indicata con il segnale «galleria»:	<input type="checkbox"/> controllato		<input type="checkbox"/> notifica	<input type="checkbox"/> non applicabile
Indicazioni supplementari				
35. Se del caso, categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate:	<input type="checkbox"/> Cat. I	<input type="checkbox"/> Cat. II	<input type="checkbox"/> Cat. III	
36. Sanzione per infrazioni constatate:	<input type="checkbox"/> ammonimento	<input type="checkbox"/> multa (OMD)	<input type="checkbox"/> altro (denuncia)	
37. Fermato:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
38. Osservazioni:				
39. Ora / fine del controllo:				
40. Autorità di controllo/ispettore: (timbro firma + sigla)				
(1) <i>Da compilare solo se pertinente ai fini di un'infrazione</i>				
(2) <i>Da inserire alla voce « osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage</i>				
(3) <i>Verifica delle infrazioni visibili</i>				
Spiegazioni:				
La lista di controllo si basa sull'allegato I della direttiva 95/50/CE, modificata dalla direttiva 2004/112/CE.				